

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).****PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato nelle sedute del 24 e 28 febbraio, 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 3:

*a)* alla lettera *a)*, la parola « favorendo » sia sostituita dalla seguente: « sostenendo »;

*b)* dopo la lettera *b)* sia aggiunta la seguente: « *b-bis*) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; »

*c)* alla lettera *c)*, le parole « accoglie e rispetta » siano così trascritte: « rispetta e accoglie »;

*d)* alla lettera *d)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « anche attraverso organismi di rappresentanza; »

2) all'articolo 2:

*a)* al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: « trentasei mesi di età » siano aggiunte le seguenti: « affidati a uno o più educatori in modo continuativo »;

*b)* il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. La scuola dell'infanzia, di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. »;

3) all'articolo 3:

*a)* il comma 2 sia premesso al comma 1, conseguentemente correggere la numerazione dei commi successivi;

*b)* al comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: « definendone le modalità di gestione; »

*c)* al comma 3 siano aggiunte infine le parole: « del sistema nazionale di istruzione e formazione »;

*d)* al comma 4, le parole « Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, » siano sostituite

tuite dalle seguenti: « edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), »;

*e)* al comma 4, le parole « da corrispondere » siano sostituite dalle seguenti: « che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere »;

*f)* al comma 6, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata »;

*g)* al comma 7 siano premesse le parole « Per i fini di cui al comma 4, ». Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole « Enti Locali » siano aggiunte le seguenti: « entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, »

*h)* al comma 8, primo periodo, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata ». Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola « commissione » sia aggiunta la seguente: « nazionale »;

4) all'articolo 4, comma 1:

*a)* la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « *b)* la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

*b)* alla lettera *e)*, la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente:

dopo le parole: « dei servizi » sia aggiunta la seguente: « educativi »;

alla fine, siano aggiunte le seguenti parole: « integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla

professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; »

*c)* la lettera *f)* sia sostituita dalla seguente: « *f)* la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psicofisico; »;

*d)* sia aggiunta in fine la seguente lettera: « *g-bis)* le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. »;

5) all'articolo 5, comma 1:

*a)* la lettera *c)* sia sostituita dalla seguente: « *c)* promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

*b)* alla lettera *f)*, dopo le parole « Linee guida » sia aggiunta la seguente: « pedagogiche »;

6) all'articolo 6, comma 1,

*a)* alla lettera *e)* siano aggiunte infine le seguenti parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)* »;

*b)* sia aggiunta in fine la seguente lettera: « *e-bis)* definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate. »;

7) all'articolo 7, comma 1:

*a)* alla lettera *a)* siano aggiunte infine le seguenti parole: « favorendone la qualificazione »;

*b)* la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « *b)* autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia,

nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; »;

c) alla lettera d) siano aggiunte infine le seguenti parole: « nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12 »;

d) alla lettera f), la parola « favoriscono » sia sostituita dalla seguente: « promuovono »;

e) la lettera g) sia sostituita dalla seguente: « g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa; »;

f) alla lettera h), la parola « sostengono » sia sostituita dalla seguente: « facilitano »;

8) all'articolo 8:

a) nella rubrica, dopo la parola « nazionale » sia aggiunta la seguente: « pluriennale »;

b) al comma 1, la parola « predispone » sia sostituita con la seguente: « adotta »;

c) al comma 2, dopo le parole: « disponibili per » siano aggiunte le seguenti: « il consolidamento e ». Conseguentemente, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: « e delle scuole dell'infanzia »;

9) all'articolo 9:

a) al comma 1, le parole « sia pubblici che privati » siano sostituite dalle seguenti: « pubblici e privati »;

b) al comma 3, dopo le parole « un valore di 150 euro » sia aggiunta la seguente: « mensili »;

10) all'articolo 10:

a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. La Commissione, nell'e-

sercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) al comma 3, dopo le parole « Linee guida » aggiungere la seguente: « pedagogiche »;

11) all'articolo 12:

a) al comma 2, lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione. »;

b) al comma 2, sia sostituita la lettera c) con la seguente: « c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; »;

c) il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali. »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole « di riequilibri territoriali » siano sostituite dalle seguenti: « di riequilibrio territoriale ». Conseguentemente le parole « e scolastici per l'infanzia » siano sostituite dalle seguenti: « per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia »;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole da « con priorità » fino alla fine del

comma, siano sostituite dalle seguenti: « con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. »;

12) all'articolo 14:

a) al comma 3, primo periodo, la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente le parole da « dei servizi per l'infanzia » fino alla fine del periodo, siano sostituita dalle seguenti: « dei servizi edu-

cativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU. »;

b) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

3-ter. I servizi educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della Difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

3-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'ufficio per l'istruzione in lingua slovena le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia ».